



## SCHEMA DI CONTRATTO

**“Affidamento dell’incarico professionale di Medico competente” a professionista in possesso dei titoli e dei requisiti professionali di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.**



L'anno \_\_\_\_\_ addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ presso la sede del \_\_\_\_\_ ubicata in Via/Piazza \_\_\_\_\_

1) l Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la Sua carica presso \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente contratto, in esecuzione del \_\_\_\_\_, in rappresentanza e per conto del \_\_\_\_\_, in qualità di Datore di Lavoro e Dirigente del Settore Tecnico Lavori Pubblici e Manutenzione, codice fiscale \_\_\_\_\_, che nel prosieguo del presente Atto verrà chiamato per brevità anche "Ente";

2) l Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente nel Comune di \_\_\_\_\_ Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, che interviene nel presente contratto in qualità di \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ - Partita IVA \_\_\_\_\_, che nel prosieguo del presente Atto verrà chiamato per brevità anche "Affidatario".

### PREMESSO CHE

- con determinazione n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ adottata ai sensi degli artt. 11 e 12 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. il contratto è stato definitivamente aggiudicato a favore dell'Affidatario sopra individuato;
- *(per spa, sapa, srl, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata)* l'Affidatario ha presentato, ai sensi di quanto disposto dal DPCM n. 187/1991, la dichiarazione acquisita al protocollo generale al n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ circa la composizione societaria dell'Affidatario;
- l'Affidatario ha presentato la garanzia di esecuzione del contratto (cauzione definitiva) prescritta dall'art. 113 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. mediante \_\_\_\_\_;
- l'Affidatario ha presentato la polizza responsabilità civile e professionale verso terzi, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per un massimale di € \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_;

### TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite con il presente contratto, da valere ad ogni effetto di legge, convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1**


##### **Premesse**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.

#### **Art. 2**

##### **Oggetto del contratto**

Il contratto ha per oggetto l' << "Affidamento dell'incarico professionale di Medico competente" a professionista in possesso dei titoli e dei requisiti professionali di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. >>, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.", da eseguire in appalto.



### **Art. 3**

#### **Professionista incaricato**

L'incarico sarà espletato dal seguente professionista direttamente responsabile della esecuzione dello stesso  
1) \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ in possesso del  
seguinte requisito professionale \_\_\_\_\_

### **Art. 4**

#### **Ammontare del contratto**

L'importo del contratto, compensato a corpo, ammontante al netto del ribasso offerto ad € \_\_\_\_\_ ( in cifre \_\_\_\_\_) omnicomprendivo di ogni spesa (attrezzatura medica, attrezzatura tecnica, materiale di consumo, materiale di cancelleria, personale collaborante, ecc.) ed ogni qualsiasi altro onere riflesso, esente I.V.A. ai sensi dell'art. 10 punto 18 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e s.m.i., rimarrà fisso e invariabile per tutto lo svolgimento del medesimo servizio di durata triennale.

Ai sensi dell'art. 26 c. 3-bis del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., l'Ente non ha redatto il DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza) in considerazione della natura del servizio oggetto di appalto e pertanto la stima dei costi di sicurezza è pari a zero.

### **Art. 5**

#### **Individuazione del servizio**

Il servizio consiste nello svolgimento di tutte le attività e incombenze previste ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza e salute dei dipendenti comunali in particolare nei luoghi di lavoro degli immobili comunali, ai sensi degli articoli 25,35,38,39,40,41 e 42 del precitato Decreto, nel rispetto delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori e di sicurezza negli ambienti di lavoro.

Il Medico competente ha l'obbligo di svolgere le seguenti attività:

- a) Collabora con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, alla definizione delle esigenze di formazione ed informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del Lavoro; collabora inoltre alla attuazione di programmi volontari di "promozione della Salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.lgs 81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più' avanzati. Compila ed aggiorna, ove del caso, i registri degli esposti ai rischi derivanti da esposizioni ad agenti cancerogeni e biologici;
- c) Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella, conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del Medico competente;
- d) Consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del Datore di Lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- f) Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- g) Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D. Lgs. n. 81/2008 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- h) Comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, del D. Lgs. n. 81/08 al Datore di lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione dai Rischi (RSPP), ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

- i)** Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno e, comunque, secondo le necessità derivanti dalle determinazioni da assumersi a riguardo della verifica delle idoneità dei dipendenti allo svolgimento della specifica mansione;
- j)** Partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- k)** Comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 81/2008 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del precitato Decreto;
- l)** Ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. n. 81/2008 entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il Medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello 3B allegato al predetto decreto legislativo;
- m)** Comunica al Datore di Lavoro circostanze od eventi inerenti la salute dei singoli lavoratori per i quali la legge preveda l'assunzione di iniziative specifiche da parte dell'Ente;
- n)** Effettua le visite mediche richieste dai lavoratori/Datore di Lavoro per accertare la presenza di patologie, correlate alla presenza nella propria mansione di specifici fattori di rischio professionali per la salute o comunque tali da pregiudicare l'idoneità allo svolgimento della stessa;
- o)** Definisce i contenuti d'erogazione dei processi di formazione ed informazione dei lavoratori, per quanto di sua competenza.

Il Medico competente dovrà inoltre, ai sensi dell'art. 41 D. Lgs. n.81/2008, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, organizzare e coordinare l'esecuzione delle eventuali visite mediche specialistiche e degli esami biologici e strumentali mirati al rischio specifico.

Nell'ambito del programma della sorveglianza sanitaria, il Medico dovrà effettuare:

- a)** visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b)** visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, la periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal Medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal Medico competente;
- c)** visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d)** visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e)** visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f)** visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- g)** visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione;
- h)** elaborare una relazione sanitaria annuale, a contenuto statistico-epidemiologico, allo scopo di verificare la validità del programma di sorveglianza sanitaria stabilito e di individuare significative variazioni delle condizioni di salute all'interno di gruppi omogenei di lavoratori indagati attraverso l'analisi statistica dei risultati collettivi degli accertamenti sanitari effettuati;
- i)** cooperare, ove del caso e per quanto di competenza, con gli organismi di vigilanza;
- l)** svolgere i test di screening oculistico, della spirometria, audiometria ed elettrocardiogramma sui dipendenti sottoposti a visita;
- m)** garantire la consulenza sulle problematiche di medicina e igiene del lavoro;
- n)** in funzione dei protocolli sanitari adottati e della loro applicazione rispetto all'attività lavorativa, all'esposizione a rischi specifici ed alle caratteristiche del soggetto da sottoporre a sorveglianza sanitaria, è previsto lo svolgimento di accertamenti ed approfondimenti specialistici strumentali e di laboratorio;
- o)** assicurazione di almeno una presenza mensile in sede, registrata con apposito verbale, per verificare lo stato di attuazione dei programmi di miglioramento, l'aggiornamento della documentazione di sicurezza e, l'istruzione di eventuali nuovi assunti;
- p)** ogni altra attività di competenza prevista dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- q)** rientrano altresì nell'oggetto del contratto lo svolgimento di qualunque adempimento previsto dalla normativa vigente a carico del Medico competente anche in collaborazione con il RSPP, e l'attività di costante informazione del Datore di Lavoro in merito a tutto ciò che concerne la sicurezza, con particolare riguardo agli obblighi e agli adempimenti del Datore di lavoro in materia. Si precisa, al riguardo, che eventuali inadempimenti che diano luogo a sanzioni a carico del Datore di lavoro saranno oggetto di una presunzione relativa di responsabilità per inadempimento contrattuale da parte del Medico competente.



Il mancato assolvimento dei compiti obbligatori per legge è motivo di risoluzione del contratto e mancata liquidazione della somma indicata all'art. 4, senza che lo stesso professionista possa pretendere o eccepire alcunché.

Al fine di consentire la realizzazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Datore di Lavoro:

- assicurerà al Medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia;
- fornirà al Medico competente tutte le informazioni e la documentazione riguardanti la sede, gli impianti, i macchinari e le attrezzature, l'assetto e i processi organizzativo-gestionali, i dipendenti, gli addetti alle funzioni di sicurezza, gli appalti e quant'altro ritenuto necessario;
- consentirà al Medico competente l'accesso alle sedi, agli impianti ed a quant'altro ritenuto necessario.

Gli esami clinici e biologici, le indagini diagnostiche mirati al rischio e le visite specialistiche, ritenuti necessari dal Medico Competente, saranno concordati con il Datore di Lavoro e saranno effettuate presso una struttura sanitaria individuata dall'Ente e saranno a carico dello stesso.

Tutti gli adempimenti previsti dal decreto legislativo in argomento, dovranno essere svolti per tutti i dipendenti comunali dislocati presso le sedi del Comune, distaccate sul territorio come di seguito elencate, presso le quali sono obbligatori sopralluoghi periodici:

- - CASA COMUNALE (sede principale) in via Albana
- - UFFICIO TRIBUTI e SERVIZI SOCIALI in Via Albana Palazzo ex Mulino Buffolano
- - BIBLIOTECA COMUNALE - ARCHIVIO STORICO e MUSEO siti in Piazza Angiulli
- - CIMITERO Comunale in Via Polveriera degli Spiriti
- - CANILE Comunale in Via Polveriera degli Spiriti
- - POLIZIA MUNICIPALE in Via Fosse Ardeatine
- - TEATRO GARIBALDI in Corso Garibaldi
- - UFFICIO AFFISSIONI in Via Pezzella.

Il Comune ha una dotazione organica, attualmente in servizio, di circa n. 200 (duecento) dipendenti, oltre circa 60-65 lavoratori socialmente utili. Tra i predetti dipendenti sono presenti delle figure a rischio quali vigili urbani, necroforo, operai addetti alle fogne; operai addetti alla piccola manutenzione delle strade, degli immobili comunali, Cimitero e Scuole, autisti; delle figure soggette ad attività disagiate quali idraulici, messi notificatori, elettricisti, necrofori, addetti alla fotocopiatrice e delle figure che svolgono attività di video terminalisti, così suddivisi :

a - n. 42 agenti di Polizia Municipale;

b - Addetti al locale Cimitero (di cui n. tre dipendenti comunali -2 amministrativi -1 custode n. 5LSU necrofori - n. 6LSU addetti al verde, - n. 10 LSU addetti alla custodia);

c - Addetti al Tribunale (di cui - n. 10 operai LSU manutentori - n. 14 LSU custodi);

d - n. 1 autista Casa comunale

e - n. 1 fontaniere

f - n. 20 addetti generici ai vari servizi

h - n. 150 utilizzatori di videoterminali

i - n.1 addetto informatico

l - n. 3 assistenti sociali

m - n. 2 centralinisti

n - n. 2 custodi strutture comunali.

Il Medico competente è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i..

Il Medico competente nello svolgimento della prestazione è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 58 del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i..

## **Art. 6**

### ***Modalità di svolgimento delle prestazioni della sorveglianza sanitaria***

I rapporti con il Medico Competente, per quanto riguarda lo svolgimento delle varie attività, saranno tenuti dal Datore di Lavoro e/o dal Funzionario delegato.

Il Datore di Lavoro comunica al Medico competente i nominativi dei lavoratori da sottoporre a visita medica preventiva, in occasione di cambio mansione e di cessazione del rapporto di lavoro e alla visita medica preventiva in fase preassuntiva. Il Medico competente provvede, entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione, a fissare il calendario degli accertamenti dandone comunicazione scritta al Datore di Lavoro, che può proporre modifiche.

Il Medico Competente elabora, di concerto con il Datore di Lavoro, il calendario degli accertamenti periodici previsti dall'art. 41, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. e provvede alla convocazione dei dipendenti.

Qualora un lavoratore faccia richiesta di visita medica ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. il Datore di Lavoro lo comunica al Medico Competente il quale, previa verifica della necessità di tale visita

in relazione al rischio professionale o alle sue condizioni di salute, provvede a fissare la data della visita entro un congruo termine e, comunque, entro dieci giorni lavorativi, comunicandolo per scritto al Datore di Lavoro.

Il Datore di Lavoro trasmette al Medico Competente i nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti precedenti alla ripresa del lavoro di cui all'art. 41, comma 2, lettera e-ter) del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.; gli accertamenti sono effettuati dal Medico Competente, entro il secondo giorno dalla data di idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, o di idoneità temporanea o permanente. Il giudizio di idoneità deve essere trasmesso tempestivamente al fine di adibire il lavoratore alla mansione consona al proprio stato di salute accertato.

Il Medico Competente è tenuto a collaborare con il Datore di Lavoro nella valutazione del rischio e nell'elaborazione del relativo documento previsto dall'art. 28 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., nonché all'aggiornamento dello stesso; pertanto, ogniqualvolta il Datore di Lavoro ritenga che sia necessario apportare precisazioni o modifiche a tale documento, può convocare a tal fine, un incontro per il quale il Medico si deve rendere disponibile. Dopo l'aggiudicazione, il Datore di Lavoro può chiedere al Medico Competente di far pervenire a lui e al RSPP, entro un mese dalla data di richiesta, le osservazioni ai propri documenti di valutazione dei rischi; il Medico Competente deve, inoltre, dare la sua disponibilità per qualsiasi problematica inerente la sicurezza in materia sanitaria.

Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lett.i) dell'art. 25 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il Medico Competente, almeno ogni sei mesi o su richiesta del Datore di Lavoro, trasmette a questi, e al RSPP, una relazione riassuntiva sui compiti sopraindicati, al fine di fornire le linee guida necessarie per garantire al Datore stesso la conoscenza della situazione complessiva e le informazioni generali per programmare gli interventi necessari alla eliminazione o riduzione dei rischi.

#### **Art. 7**

##### ***Variazioni del servizio***

In nessun caso l'Affidatario può procedere a variazioni o modifiche al servizio senza la previa autorizzazione dell'Ente.

#### **Art. 8**

##### ***Avvio dell'esecuzione in pendenza della stipulazione del contratto – Avvio dell'esecuzione del contratto***

In pendenza della stipulazione del contratto, l'Ente avrà la facoltà di procedere all'avvio dell'esecuzione anticipata, dopo l'aggiudicazione definitiva ed efficace, in tutto o anche in parte, e l'Affidatario dovrà dare immediato corso allo stesso, ai sensi dell'art. 302 DPR n. 207/2010 e s.m.i., senza che al riguardo l'Affidatario possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta e attenendosi alle indicazioni dal Datore di Lavoro e/o dal Funzionario delegato.

Ai sensi dell'art. 153 comma 2 DPR 207/2010 e s.m.i., richiamato dall'art. 302 c. 7 DPR n. 207/2010 e s.m.i., l'avvio dell'esecuzione del contratto avverrà entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto.

#### **Art. 9**

##### ***Responsabilità dell'Affidatario circa l'esecuzione del contratto - Penali***

L'Affidatario è l'unico responsabile dell'esecuzione del presente contratto in conformità alle migliori regole d'arte e della perfetta rispondenza alle condizioni contrattuali tutte. Egli deve effettuare il servizio a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura.

Al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'Affidatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del contratto, obblighi tutti che dovranno essere conformi al contratto sarà applicata, ad insindacabile giudizio del Datore di Lavoro, una penale variabile da € 100,00 a € 500,00.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione di penali verranno contestati all'Affidatario, il quale dovrà comunicare le proprie deduzioni entro 5 giorni. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Ente, ovvero non vi sia stata risposta entro il termine suddetto potranno essere applicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento e i relativi importi saranno detratti dalla prima liquidazione utile.

#### **Art. 10**

##### ***Modalità e tempistica di erogazione del servizio - Penale in caso di ritardo - Proroga***

La durata del servizio è fissata in anni tre a decorrere dall'aggiudicazione definitiva.

L'ultimazione della prestazione, in conformità a quanto previsto all'art. 309 c. 1 DPR n. 207/2010 e s.m.i., deve essere tempestivamente comunicata per iscritto dall'Affidatario al Datore di Lavoro, il quale provvede ad effettuare, previa formale convocazione dell'Affidatario, il relativo accertamento in contraddittorio, a redigere in duplice originale, apposito certificato sottoscritto anche dall'Affidatario ed a trasmetterlo al Responsabile del Procedimento. Copia conforme del certificato di ultimazione della prestazione viene rilasciata dal Responsabile del Procedimento all'Affidatario che ne abbia fatto richiesta.



Per ogni giorno di ritardo nelle attività previste dalle prescrizioni del presente contratto, è stabilita una penale pari all' 1‰ (uno per mille) dell'importo totale contrattuale. Qualora tale penale raggiunga il 10% dell'importo contrattuale il Responsabile del Procedimento avvierà le procedure previste dall'art. 136 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo).

A giustificazione del ritardo, l'Affidatario non potrà mai attribuire la causa ad altri soggetti che provvedano, per conto dell'Ente, ad altri servizi o forniture, se l'Affidatario non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto all'Ente il ritardo a questi soggetti ascrivibile, affinché l'Ente stesso possa farne regolare contestazione.

Qualora dal mancato rispetto dei termini derivi all'Ente un ulteriore danno, resta salva l'azione di risarcimento ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile.

In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dall'Affidatario, per cause ad esso non imputabili, l'Ente, previa richiesta motivata da parte dell'Affidatario, può concedere proroghe al termine di ultimazione previsto in contratto senza che ciò costituisca titolo per ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione. In ogni caso la proroga deve essere richiesta almeno 30 giorni prima rispetto alla scadenza del termine di ultimazione contrattualmente fissato.

#### **Art. 11**

##### **Pagamenti**

Il pagamento verrà effettuato periodicamente, a cadenze quadrimestrali a seguito di emissione fattura e relativa relazione attestante l'avvenuto svolgimento del servizio.

I tempi di pagamento sono fissati in 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data della determinazione di liquidazione che sarà adottata entro 30 giorni dalla presentazione della fattura, previa acquisizione del DURC o della certificazione di regolarità contributiva riportante esito positivo.

Il pagamento verrà effettuato con accredito su conto corrente dedicato intestato all'Affidatario, le coordinate bancarie dovranno essere comunicate all'Ente. La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall'Ente, devono essere comunicati all'Ente. E' facoltà dell'Affidatario sostituire le persone indicate, ma tale sostituzione non ha efficacia nei rapporti con l'Ente fintanto che non sia stata ad esso ritualmente comunicata.

L'Affidatario non avrà diritto ad anticipazioni del prezzo contrattuale in base all'art. 5 DL n. 79/1997 convertito in Legge n. 140/1997.

#### **Art. 12**

##### **Cessione del contratto – Subappalto – Cessione del credito**

In considerazione dell'elevata componente professionale e fiduciaria delle prestazioni richieste, il subappalto non è ammesso.

E' altresì vietata la cessione a terzi, totale o parziale, del contratto di appalto.

La successione nel contratto conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione di azienda o di ramo di azienda è efficace nei confronti dell'Ente solo qualora sia notificata all'Ente medesimo e venga da esso accettata, previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al soggetto risultante dalle suddette operazioni.

Per la cessione del credito derivante dal presente contratto trovano applicazione le norme dell'art. 117 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Anche nel caso di cessione del credito il cessionario è tenuto ad indicare il CIG e ad anticipare i pagamenti all'Affidatario mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati.

#### **Art. 13**

##### **Logistica del servizio**

Per lo svolgimento del servizio l'Affidatario dovrà provvedere ad attivare nel territorio comunale uno studio medico, dotato della attrezzatura medica e attrezzatura tecnica idonee e adeguate per le visite mediche e l'eventuale personale collaborante per il disbrigo di tutte le pratiche relative al servizio (redazione delle cartelle sanitarie, certificazioni di idoneità e non al lavoro, calendarizzazione delle visite, convocazione dei dipendenti tramite i dirigenti, e quant'altro attinente al servizio, ecc.). con spese e oneri a carico del medesimo Affidatario.

Le convocazioni dovranno avvenire per iscritto o per posta elettronica, tenendo conto degli impegni di lavoro segnalati dal dipendente o dal Responsabile del servizio, nonché delle assenze dal servizio già programmate (congedo ordinario o straordinario oppure partecipare a corsi formativi, ecc.).

L'Affidatario ha l'obbligo, laddove non ne disponga, di dotarsi del suddetto studio medico, entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva. La mancata costituzione del predetto studio entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione comporterà la risoluzione del contratto. La risoluzione opererà di diritto previo invio di raccomandata A.R. da parte dell'Ente all'Affidatario.

#### **Art. 14**

##### ***Invariabilità del corrispettivo***

Il corrispettivo del servizio non potrà subire revisione nel corso del contratto.

#### **Art. 15**

##### ***Sostituzione del Medico competente***

Nell'ipotesi in cui si renda necessario da parte dell'Affidatario provvedere alla sostituzione del Medico competente designato in fase iniziale, fermo restando che il sostituto debba possedere necessariamente i requisiti di idoneità previsti dal D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., è necessaria un'espressa accettazione da parte dell'Ente.

#### **Art. 16**

##### ***Controversie - Foro competente***

Per ogni controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione ed esecuzione del servizio è competente il giudice ordinario e pertanto tutte le controversie, durante il servizio come al suo termine, saranno di competenza del Foro di Santa Maria Capua Vetere (CE).

Resta fermo quanto previsto dalle vigenti norme di legge ed in particolare gli artt. 239 e segg. del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. in materia di contenzioso.

#### **Art. 17**

##### ***Risoluzione del contratto – Clausola risolutiva***

L'Ente è in diritto di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall'articolo 136 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e all'art. 6 c. 8 DPR n. 207/2010 e s.m.i. .

L'Ente si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. a tutto danno e rischio dell'Affidatario, qualora il servizio sia ritenuto non idoneo due volte successive o mancando l'Affidatario in tutto o in parte all'osservanza del presente contratto in modo tale da compromettere la regolare effettuazione del servizio, a giudizio insindacabile dell'Ente.

Il medesimo diritto avrà l'Ente quando l'Affidatario ha eseguito transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. (art. 3 legge n. 136/2010).

Nel caso di risoluzione saranno posti a carico dell'Affidatario i maggiori oneri che l'Ente deve sopportare anche con riferimento al ritardo accumulato. A tale scopo può rivalersi sulla cauzione definitiva ai sensi dell'art. 123 c. 3 DPR n. 207/2010 e s.m.i., oltretutto sulle somme ancora da pagare.

Ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la risoluzione si verifica di diritto quando l'Ente dichiara all'Affidatario che intende avvalersi della clausola risolutiva, previa comunicazione scritta di tale sua intenzione con preavviso di 30 giorni da notificare all'Affidatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Decorso inutilmente tale termine, l'Ente provvederà a dichiarare il contratto risolto di diritto per colpa dell'Affidatario.

#### **Art. 18**

##### ***Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Affidatario***

Il servizio deve essere eseguito con l'osservanza di tutti i patti, gli oneri e le condizioni previste dal presente contratto.

L'Affidatario si impegna, in particolare, ad effettuare il servizio con regolarità ed efficienza.

Sono a completo carico dell'Affidatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Ente:

- il rispetto delle norme di sicurezza;
- l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro e ogni altro onere previsto a carico del datore di lavoro;
- tutte le spese e gli oneri relativi a dotazione, gestione, deposito e manutenzione delle attrezzature e dei macchinari necessari a svolgere i servizi oggetto dell'appalto;
- tutte le spese e gli oneri derivanti dall'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni.

I danni arrecati dal personale addetto nell'espletamento del servizio saranno contestati per iscritto; qualora le giustificazioni non siano accolte e l'Affidatario non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato, saranno applicate le penali in proporzione alla gravità del danno; l'accertamento del danno sarà effettuato in contraddittorio fra l'Ente e l'Affidatario. A tal scopo saranno comunicate all'Affidatario, con anticipo di 24 ore, la data e l'ora dello svolgimento delle operazioni di accertamento del danno; qualora l'Affidatario non si presenti, l'accertamento avrà comunque luogo e verrà redatto un apposito atto di constatazione di danno.



L'Affidatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 legge n. 136/2010 e pertanto deve comunicare all'Ente gli estremi identificativi del c/c dedicato, entro il termine previsto all'art. 3 comma 7 legge n. 136/2010, e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

L'Affidatario dovrà adibire al servizio personale di assoluta fiducia e di comprovata riservatezza, il quale deve astenersi dal manomettere e prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza ovunque posti. Il personale in servizio ha l'obbligo di riservatezza sui dati personali e/o sensibili relativi all'utenza e in modo particolare su tutte le informazioni attinenti lo stato di salute (D. Lgs. n. 196/2003). L'Affidatario dovrà rispettare tutte le indicazioni operative e gestionali su come superare gli ostacoli alla prevenzione degli incidenti sul luogo di lavoro.

L'Affidatario deve garantire la continuità del servizio.

L'Affidatario dovrà inoltre interfacciarsi con il Datore di lavoro, con il R.S.P.P., nonché con la società di Ingegneria, incaricata ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs n. 81/2008/ e s.m.i. al servizio SGSL Online, rendendo la propria disponibilità nella fornitura dei dati necessari per l'elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione, in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, necessari al fine della predisposizione di un nuovo documento o una serie di documenti per l'attuazione di linee guida da seguire nella predisposizione di uno specifico piano nell'ambito del servizio.

E' a totale carico dell'Affidatario ogni onere fiscale, presente e futuro, che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'Ente.

Si dichiara espressamente che di tutti gli obblighi ed oneri specificati si è tenuto conto nello stabilire l'offerta.

#### **Art. 19**

##### **Spese, imposte e tasse**

Sono a carico dell'Affidatario tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari (spese di registro, diritti di segreteria, copia del contratto, copie planimetrie plastificate, ecc).

#### **Art. 20**

##### **Deposito cauzionale definitivo - Polizza di responsabilità civile e professionale verso terzi**

Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'Affidatario, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento, ha presentato la cauzione definitiva, rilasciata da

La cauzione resterà vincolata fino alla verifica di conformità e, comunque, finché non sia stata eliminata ogni eventuale eccezione e definita qualsiasi controversia.

La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che l'Ente avesse eventualmente pagato in più durante l'esecuzione in confronto al credito dell'Affidatario, risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'Ente si riserva la facoltà di accedere alla cauzione anche per il recupero delle penalità previste nei precedenti articoli.

L'Affidatario ha presentato polizza di responsabilità civile e professionale verso terzi, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività inerenti il servizio, per un massimale di € \_\_\_\_\_, rilasciata da \_\_\_\_\_.

#### **Art. 21**

##### **Protocollo di Legalità**

Il Sindaco del Comune di S. Maria C.V. ha stipulato in data 23.04.2008 presso la Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di Caserta il "PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI" - preso atto con delibera di Giunta Comunale n. 196 del 30.04.2008. In esecuzione del citato Protocollo il Comune, prima di procedere alla stipula del presente contratto, ha richiesto alla Prefettura di Caserta in data 30.12.2009 prot. n.0048427 le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n.252/98, sul conto delle imprese interessate.

#### **Art. 22**

##### **Clausola risolutiva espressa**

Qualora dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale o sostanziale con anche imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, il contratto è risolto immediatamente ed automaticamente, ovvero in caso di subappalto, l'Ente procederà alla revoca immediata della autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico della impresa costituita, nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, è applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno- salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% (dieci per cento) del valore del contratto, ovvero, la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Il contratto è risolto in via immediata e automatica, ovvero è immediatamente revocata l'eventuale autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di

collegamento formale o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subcontratto.

L'Ente procederà alla risoluzione del contratto ed alla revoca della autorizzazione al subappalto eventualmente concesso, qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98.

### **Art. 23**

#### ***Clausole Protocollo di Legalità'***

In esecuzione dell'art. 6 del citato Protocollo di Legalità si riportano qui appresso le seguenti clausole che la impresa costituita con la stipula del presente atto espressamente accetta e sottoscrive:

##### **Clausola n.1**

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto dalla stazione appaltante con la Prefettura di Caserta, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgcaserta.it>, che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

##### **Clausola n.2**

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

##### **Clausola n. 3**

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

##### **Clausola n. 4**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca della autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art.10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

##### **Clausola n. 5**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

##### **Clausola n. 6**

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

##### **Clausola n. 7**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni- salvo comunque il maggior danno- nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto- legge n. 143/1991.

### **Art. 24**

#### ***Tutela dei dati***

L'Affidatario si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature d'elaborazione e di trasmissione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma ed a non farne oggetto d'utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.



Le parti si danno vicendevolmente atto che il trattamento dei dati oggetto del presente contratto è soggetto alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e che devono adempiere alle disposizioni ivi previste.

**Art. 25**

**Personale e mezzi impiegati**

Il personale e i mezzi che saranno impiegati dovranno essere assicurati secondo le norme vigenti, sollevando l'Ente da ogni responsabilità.

**Art. 26**

**Norme di riferimento - Rinvio**

Al contratto si applicano, nell'ordine, le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., del DPR n. 207/2010 e s.m.i..

Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle predette norme.

**Art. 27**

**Documenti che fanno parte del contratto**

Fanno parte integrante del presente contratto per costituirne parte integrante sotto forma di allegati :

- a. la determina dirigenziale di affidamento definitivo;
- b. l'Offerta Economica.

Fa altresì parte del presente contratto, anche se non materialmente allegato il Disciplinare di gara.

**Art. 28**

**Trattamento dei dati personali**

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 30.06.2003 n.196 e successive modifiche ed integrazioni, informa l'A.T.I. che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. L'Affidatario dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 196/2003, e successive modificazioni, esposta per esteso presso l'Ufficio.

**Art. 29**

**Registrazione**

Ai fini fiscali si dichiara che .....

Io sottoscritto dott.

Segretario generale rogante ho compilato e ricevuto il presente atto di cui ho dato lettura alle Parti convenute, le quali da me interpellate lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà e, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto, con me lo sottoscrivono in segno di piena ed incondizionata accettazione.

Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia con sistema elettronico e stampato su fogli di carta a modulo continuo, occupa facciate per intere e righe sin qui della

**IL DIRIGENTE**

**L'AFFIDATARIO**

**IL SEGRETARIO**

